

Lecco, 16 novembre 2018

Alla Spettabile Clientela

La “Rottamazione-ter”

Recentemente l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile il modello utilizzabile da parte dei soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 (c.d. “rottamazione-ter”).

In particolare, il soggetto interessato deve:

- **presentare il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;**
- **effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione / prima rata entro il 31.7.2019.**

L’Agenzia ha specificato inoltre le modalità per i soggetti che hanno aderito alla c.d. “rottamazione-bis” tenuti al versamento delle rate scadute entro il 7.12.2018.

PRINCIPALI NOVITA’ DELLA ROTTAMAZIONE-TER

Come noto, con il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (c.d. “rottamazione-ter”), estendendola anche alle risorse proprie tradizionali UE e all’IVA riscossa all’importazione.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersene presentando un’apposita istanza entro il 30.4.2019.

➤ **Soggetti che hanno aderito alla c.d. “Rottamazione-bis”**

Per i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata ex DL n. 148/2017 (c.d. “rottamazione-bis”), e che provvedono, entro il termine differito al 7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.



Il soggetto interessato è automaticamente ammesso ai benefici della “rottamazione-ter” e non è tenuto alla presentazione di una nuova dichiarazione di adesione.

➤ **Annullamento automatico debiti inferiori ad euro 1.000**

E' disposto l'annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della “rottamazione-ter”.

In tal caso non è richiesto alcun adempimento da parte del soggetto interessato.

➤ **Soggetti che hanno aderito alle c.d. “Prima Rottamazione” e “Rottamazione-bis”**

Va evidenziato che la c.d. “rottamazione-ter” in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi:

- oggetto di precedente dichiarazione di definizione c.d. “rottamazione-bis”, per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;
- oggetto di precedente dichiarazione di definizione c.d. “prima rottamazione”, per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo, pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Ai fini della definizione il soggetto interessato deve:

- manifestare la volontà di avvalersene presentando l'istanza entro il 30.4.2019 con l'apposito mod. DA-2018;
- effettuare il pagamento delle somme dovute:
 - in unica soluzione entro il 31.7.2019;
 - ovvero
 - **in un massimo di 10 rate di pari importo.**



In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, **gli interessi del 2% annuo**, va effettuato **entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019 (di fatto la rateizzazione è prevista in 5 anni)**. Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame.

In tal modo si determina l'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

L'Agente della riscossione:

- fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell'area riservata del proprio sito Internet;
- **entro il 30.6.2019 comunica al debitore l'accoglimento della domanda nonché quanto dovuto ai fini della definizione**, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse ovvero l'eventuale diniego della stessa.

▪ **Pagamento di quanto dovuto per la definizione**

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In tal caso **le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti**, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, **maturati nei confronti della Pubblica amministrazione**.



Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73). La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- **l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;**
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI RISORSE PROPRIE DELL'UE E IVA

ALL'IMPORTAZIONE

Come sopra accennato, possono essere definiti anche i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell'UE e dell'IVA riscossa all'importazione, presentando entro il 30.4.2019 il mod. DA-2018-D.

A tal fine risultano applicabili i termini e le modalità previste per la c.d. "rottamazione-ter", con le seguenti eccezioni:



- il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora dall'1.5.2016 al 31.7.2019, nonché gli interessi nella misura del 2% annuo dall'1.8.2019;
- l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 31.7.2019 quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;
- è fissato al 30.9.2019 il termine di pagamento della prima rata / unica soluzione. La seconda rata è dovuta entro il 30.11.2019; le restanti rate devono essere corrisposte entro il 31.7 e 30.11 di ciascun anno successivo;
- relativamente alle risorse proprie tradizionali UE non è consentita la compensazione con i crediti maturati nei confronti della P.A.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

per Studio Bolis Commercialisti Associati
(Dottor Diego Bolis)

